

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Seconda Civile

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele Monteleone	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi	Giudice
Dott. Serena Berruti	Giudice Relatore

Sciogliendo la riserva che precede nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da

PUCILLO GIACOMO

Rappresentato e difeso dall'avv. V. Chiusolo

-reclamante-

Nei confronti di

GIANGREGORIO ALFREDO

Rappresentato e difeso dall'avv. F. Errico

-reclamato-

Avente ad oggetto l'ordinanza depositata in data 21 gennaio 2016 dal G.E. nella procedura esecutiva 1361/2015 R.G.E.,

Acquisito in data 6 giugno 2016 il fascicolo dell'esecuzione mobiliare;

Premesso in fatto e ritenuto in diritto che

Pucillo Giacomo ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con la quale il G.E. nella procedura espropriativa mobiliare 1361/2015 ha rigettato, ritenendo insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c., l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente in seno all'atto di proposizione della querela di falso depositato in data 29 ottobre 2015, chiedendo al Collegio in sede di reclamo di revocare la detta ordinanza, previo esperimento dell'eventuale istruttoria necessaria, ivi compresa consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei tempi e delle firme.

Ha dedotto ed allegato, a sostegno delle proprie richieste:

-di aver depositato nella detta procedura esecutiva immobiliare querela di falso al fine di togliere efficacia sia al verbale di pignoramento su cui si fonda la stessa che all'atto di precetto, rappresentando che nel detto verbale di pignoramento falsamente l'ufficiale giudiziario aveva affermato che il precetto era stato notificato, mancando sulla relativa relata la firma di ricezione da parte del destinatario, con conseguente nullità della notifica, come ritenuto da unanime giurisprudenza di legittimità e Costituzionale;

- che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto la sospensione *inaudita altera parte* della procedura esecutiva con il decreto di fissazione udienza per l'interpello ma poi, a seguito della dichiarazione del creditore procedente dell'avvenuta notifica del precetto, aveva ritenuto insussistenti i motivi per disporre la sospensione ex art. 624 c.p.c. del processo esecutivo, con fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio;

-che la detta ordinanza era violativa dell'art. 221 comma 2 c.p.c. e seguenti, dell'art. 295 c.p.c. (che impone la sospensione necessaria del processo in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale), delle norme in materia di notifica degli atti processuali (le quali richiedono la conoscenza legale dell'atto perché la stessa possa ritenersi perfezionata) e dell'art. 624 c.p.c. (essendo sussistenti i gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva) con conseguente necessità di provvedere, in sede di reclamo, alla chiesta sospensione;

-che in particolare la decisione del Giudice dell'Esecuzione di rimettere gli atti al Presidente in ordine alla querela e dall'altra di non sospendere il processo esecutivo, ritenendo alla luce della documentazione prodotta non sussistenti i gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva, era contraddittoria;

-che erano sussistenti i gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva, attesa la contestazione relativa alla

illiceità del titolo, che comunque doveva essere verificato, e attesa la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'ufficiale giudiziario e dell'avvocato di controparte dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli e di Benevento, con ulteriore necessità di disporre la sospensione della procedura esecutiva ex art. 295 c.p.c..

Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha chiesto rigettarsi il reclamo in quanto infondato, allegando e deducendo l'esistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale alla base della procedura esecutiva n. 1361/2015; l'inesistenza di qualsivoglia falso ideologico o materiale nel verbale di pignoramento alla base della procedura esecutiva e il mancato compimento da parte del difensore del creditore procedente e del cancelliere della Corte d'Appello di Napoli di condotte penalmente rilevanti.

Occorre preventivamente rilevare che è ammesso reclamo al Collegio esclusivamente avverso due provvedimenti del G.E.: i provvedimenti di estinzione tipica, alla luce di quanto disposto dall'art. 630 comma 3 e 178 c.p.c. e i provvedimenti che decidono sull'istanza di sospensione emessi dal G.E. in seno ad una opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c., alla luce di quanto previsto dall'art. 624 comma 2 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c., normativa ritenuta dalla giurisprudenza estensibile anche alle decisioni sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata in seno alle opposizioni agli atti esecutivi.

Avverso tutti gli altri provvedimenti del G.E. con i quali si decide su diverse istanze di sospensione della procedura esecutiva il reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. non è ammissibile.

Sotto tale profilo pertanto il reclamo al Collegio avverso l'ordinanza impugnata, nella parte in cui non ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo esecutivo, per la proposizione di una querela di falso e per la sussistenza di un procedimento penale in corso, è inammissibile.

Occorre invero considerare, per completezza, che le cause di sospensione del processo esecutivo sono tipiche, ed in particolare sono disciplinate dagli art. 623 e ss. c.p.c.. Non risulta applicabile al processo esecutivo, in particolare, l'art. 295 c.p.c., il quale disciplina la sospensione necessaria del processo di cognizione, ogni qualvolta penda dinanzi allo stesso giudice o ad un giudice diverso una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, non avendo il Giudice dell'esecuzione un potere cognitivo, ma essendo soltanto tenuto a portare ad esecuzione l'ordine contenuto nel titolo esecutivo (nel caso di specie giudiziale). Il Giudice dell'esecuzione pertanto non avrebbe potuto disporre la sospensione del processo esecutivo ex art. 295 c.p.c. ma solo disporla nei casi tipici di cui agli art. 623 e ss. c.p.c..

Analogamente questo Collegio ritiene che, dovendosi escludere, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'attribuzione di un potere cognitivo al G.E., deve escludersi la proponibilità dinanzi allo stesso, in via incidentale, della querela di falso, subprocedimento volto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale, " mirando . . . , attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge" (così Cass. 20 giugno 2000 n. 8362). Nel corso del processo esecutivo la parte che vi abbia interesse può solo, in seno ad una opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che si fondi sulla falsità di un documento, prospettare la proposizione della querela nella fase di merito del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale soltanto potrà essere effettivamente proposta, con attivazione del relativo subprocedimento. Ne consegue pertanto che la sospensione, strumentale alla decisione del Collegio sulla querela, non potrà mai riguardare il processo esecutivo, ma esclusivamente la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Nel caso di specie, dunque, occorre riqualificare l'atto depositato nel processo esecutivo da parte dell'esecutato, odierno opponente, come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa l'esecutato si è lamentato della falsità della dichiarazione, contenuta nell'atto di pignoramento, relativa alla avvenuta notifica del precetto, ritenuta invece mai perfezionatasi, con conseguente contestazione del *quomodo* e non dell'*an* dell'esecuzione.

Occorre pertanto valutare la sussistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione ex art. 624 c.p.c., come peraltro richiesto dall'esecutato in seno all'atto qualificato "Querela di falso" ed escluso dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza reclamata.

Ebbene, allo stato degli atti, e alla luce della sommaria cognizione ammessa in questa sede, non appaiono sussistere i gravi motivi per disporre la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c., in quanto innanzitutto l'opposizione appare essere tardiva, in quanto il motivo di contestazione relativo alla nullità della notifica del precetto avrebbe dovuto essere formulato, ex art. 617 c.p.c., nei venti giorni dal pignoramento, effettuato, alla luce della documentazione in atti, in data 24 luglio 2015, alla presenza del padre dell'esecutato, conformemente a quanto descritto dall'art. 518 ultimo comma c.p.c.. Per mera completezza, stante l'assorbimento del precedente rilievo, si rileva inoltre, quanto al merito dell'opposizione, che la contestata dichiarazione contenuta nel verbale di pignoramento relativa all'avvenuta notifica del precetto, appare, alla luce della sommaria cognizione in questa sede ammessa, esulare dall'ambito di applicazione della querela di falso, perché trattasi di circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto, con conseguente non necessità di proporre querela di falso, essendo sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale (sulla non necessità di proposizione della querela di

falso nel caso in cui ci si dolga dell'errore di percezione del verbalizzante cfr. Cass. 24 novembre 2008 n. 24937) e che dalla documentazione versata in atti il precetto appare essere stato regolarmente notificato nelle forme dell'art. 140 c.p.c...

Alla luce delle motivazioni che precedono il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile quanto ai motivi di doglianza relativi alla mancata sospensione del processo esecutivo ex art. 295 c.p.c. per pendenza di procedimento penale e per la proposizione di querela di falso; deve invece essere rigettato quanto al motivo di doglianza relativo alla mancata sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c..

Il reclamante, soccombente, deve essere condannato a rifondere al reclamato le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva.

La declaratoria di inammissibilità e di rigetto del reclamo comporta l'obbligo, per il reclamante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

-dichiara l'inammissibilità del reclamo quanto ai motivi di doglianza relativi alla mancata sospensione del processo esecutivo ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di procedimento penale e per l'avvenuta proposizione di querela di falso;

non accoglie il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;

-condanna il reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.150,00 oltre rimborso spese forfetarie al 15% e oneri di legge.

-dà atto dell'esistenza dell'obbligo, per il reclamante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 22 giugno 2016.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Serena Berruti

Il Presidente

Dott. Michele Monteleone